

Legge regionale 03 agosto 2004, n.44

**Modifica della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali).**

ARTICOLO 1

(Sostituzione dell'articolo 2 bis della LR 47/1983)

1. L'articolo 2 bis della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali) è sostituito dal seguente:

"Art. 2 bis  
Trattenuta obbligatoria

Sull'indennità di carica di cui all'articolo 2 è disposta una trattenuta complessiva obbligatoria nella misura del 22 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato (pari al 5 per cento) e dell'assegno vitalizio (pari al 17 per cento)."

ARTICOLO 2

(Norma transitoria)

1. Le modifiche apportate con la presente legge si applicano a decorrere dall'ottava legislatura.